SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1987.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari provinciali generali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1987.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1987.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari comunali generali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, e della classe seconda. secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1987.

87A5721 - 87A5722

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1986, n. **1135**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 228 a 235, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale che si trasforma in scuola di specializzazione afferente alla facoltà di giurisprudenza, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 269 a 274, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in «ricerca operativa» che si trasforma in scuola di specializzazione in «ricerca operativa e strategie decisionali» afferente alla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 275 a 280, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in statistica sanitaria che si trasforma in scuola di specializzazione afferente alla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 281 a 284, relativi al corso di specializzazione in informatica che si trasforma in scuola di specializzazione in informatica e statistica afferente alla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 301 a 307, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in studi europei che si trasforma in scuola di specializzazione afferente alla facoltà di economia e commercio, sono soppressi.

Art. 6.

Dopo l'art. 264, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole suddette, nonché alla istituzione della scuola di specializzazione in «comparazione giuridica a base romanistica», afferente alla facoltà di giurisprudenza.

Scuola di specializzazione in diritto sindacale del lavoro e della previdenza sociale

Art. 265. — 1. È istituita, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, la scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, che conferisce il diploma di specialista in «diritto sindacale, del lavoro e delle previdenza sociale».

2. La scuola ha lo scopo di fornire una peculiare preparazione a chi aspira a svolgere, con approfondita competenza adeguata alle esigenze emergenti nel mondo della produzione e dei servizi sociali, attività giurisprudenziali, professionali ed amministrative nelle discipline sindacali, del lavoro e della previdenza sociale.

3. La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

4. Il numero degli iscritti è di cento per ogni anno di corso e complessivamente di trecento per l'intero corso di studi.

5. Alla scuola possono essere iscritti soltanto i laureati delle facoltà di giurisprudenza, di economia e commercio e di scienze politiche di una Università italiana.

Possono altresì partecipare al concorso di ammissione coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Università straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

6. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

7. Sono insegnamenti costitutivi della scuola:

1º Anno:

1) diritto sindacale;

2) diritto del lavoro, parte generale I;

3) economia del lavoro;

4) principi di sicurezza sociale;

5) diritto sindacale e del lavoro comparato.

2º Anno:

1) diritto del lavoro, parte speciale II;

2) storia del lavoro e del movimento sindacale I;

3) diritto della previdenza sociale;

4) tecnica sindacale;

5) diritto penale del lavoro.

3º Anno:

1) storia del lavoro e del movimento sindacale II;

2) diritto processuale del lavoro;

3) organizzazione amministrativa del lavoro;

4) organizzazione del lavoro.

8. Insegnamenti monografici:

1) direzione del personale;

2) rapporti speciali di lavoro;

3) tutela della salute;

4) tutela previdenziale del reddito;

5) storia e comparazione della previdenza sociale;

6) assicurazione sociale per infortuni e malattie professionali;

7) assicurazione sociale di invalidità, vecchiaia e superstiti;

8) tecnica delle assicurazioni sociali;

9) assicurazioni sociali per particolari categorie di lavoratori;

10) legislazione della sicurezza sociale nei Paesi della C.E.E.;

11) teoria del sindacalismo.

9. Gli insegnamenti suddetti, oltre che alla facoltà di giurisprudenza, afferiscono alle facoltà di scienze politiche, di economia e commercio, di scienze statistiche, demografiche e attuariali e di magistero.

10. Gli allievi dovranno frequentare gli insegnamenti costitutivi nonché quattro corsi monografici a loro scelta di cui al primo ed al secondo anno e due al terzo.

Per ogni anno il direttore propone al consiglio della scuola i corsi opzionali da attivare compatibilmente con le disponiblità del personale docente.

11. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

12. Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando deve superare un esame globale teorico-pratico vertente su tutte le discipline dell'anno in corso, da sostenere nei mesi di ottobre e novembre. La commissione per tale esame è composta dal direttore della scuola e dai docenti delle materie relative all'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

13. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso si conclude con un esane finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

14. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

15. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in comparazione giuridica su base romanistica

Art. 266. — 1. È istituita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma la scuola di specializzazione in comparazione giuridica su base romanistica che conferisce i diplomi di specialista in comparazione giuridica.

2. La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione specialistica di base sia per l'esercizio della professione legale a livello internazionale e sovranazionale, sia per quei rami della pubblica amministrazione, compresa la magistratura, la cui opera si svolge o deve svolgersi in rapporto con legislazioni e diritti stranieri, sia infine per l'accesso agli uffici della CEE e delle organizzazioni internazionali.

3. La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazione.

4. Il numero massimo degli iscritti è di quindici per ciascun anno di corso e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

5. Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza.

Possono altresì partecipare al concorso di ammissione funzionari della pubblica amministrazione o di enti internazionali o sovranazionali in possesso di diploma di laurea in scienze politiche o in scienze economiche.

Possono, infine, partecipare al concorso di ammissione coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Università straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quello richiesto nel primo comma.

6. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

7. Le materie di insegnamento afferiscono alla facoltà di giurisprudenza, con l'eccezione di «storia delle codificazioni moderne e contemporanee» e di «antropolo-

gia sociale», afferenti rispettivamente alle facoltà di lettere e filosofia e di scienze statistiche, demografiche e attuariali, e sono le seguenti:

1º Anno (tutte obbligatorie salvo l'ultima):

1) storia delle fonti del diritto romano (giur.);
2) diritto romano (giur.);
3) diritto comune (giur.);
4) sistemi giuridici comparati e teoria della comparazione (giur.);
5) diritto privato comparato (giur.);
6) diritto pubblico comparato (giur.);
7) una materia comparatistica a scelta fra quelle del 2º anno.

2º Anno (sette materie, di cui cinque necessariamente comparatistiche, internazionalistiche o comunitarie, scelte dallo specializzando d'intesa col direttore della scuola fra quelle sottoindicate):

1) diritto romano del processo privato (giur.);
2) storia delle codificazioni moderne e contemporanee (lett. e fil.);
3) storia degli ordinamenti di common law;
4) common law e diritto comune moderno;
5) diritti dei Paesi socialisti;
6) diritti delle cooperative e delle imprese nei Paesi socialisti;
7) diritto musulmano;
8) istituzioni giuridiche contemporanee nei Paesi islamici;
9) diritto commerciale comparato (giur.);
10) diritto commerciale comunitario;
11) diritto processuale comparato (giur.);
12) diritto amministrativo comparato (giur.);
13) diritto agrario comparato (giur.);
14) diritto delle Comunità europee (giur.);
15) diritto dell'arbitrato internazionale;
16) antropologia sociale (sc. statistiche);
17) diritti dell'Oriente mediterraneo (giur.);
18) diritti greci (giur.);
19) diritto bizantino (giur.);
20) diritto internazionale privato e comparato (giur.);
21) storia del diritto canonico (giur.).

8. Le attività pratiche sono le seguenti: redazioni di memorie, pareri, schemi di contratto, lodi arbitrali, implicanti l'applicazione di diritti stranieri e/o internazionale o sovranazionale; redazione di schemi di leggi uniformi o di altri atti normativi da valere sul piano sovranazionale o internazionale. Potranno ancora essere previste discussioni a parti contrapposte o in forma di dibattito sui temi sopraindicati.

Le attività pratiche potranno svolgersi in collaborazione con centri o enti nazionali o internazionali, previa apposita convenzione.

9. La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima alle attività didattiche e pratiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finale è di almeno due terzi del numero complessivo delle ore e delle attività pratiche stabilite per ciascun piano di studi.

10. Alla fine di ogni corso, lo specializzando deve superare un esame globale teorico-pratico vertente su tutte le discipline dell'anno in corso, da sostenere nei mesi di ottobre e novembre. La commissione per tale esame è composta dal direttore della scuola e dai docenti delle materie relative all'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

11. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

12. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

13. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in ricerca operativa e strategie decisionali

Art. 267. — 1. È istituita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma la scuola di specializzazione in ricerca operativa e strategie decisionali che conferisce il diploma di specialista in ricerca operativa e strategie decisionali.

2. La scuola ha lo scopo di formare esperti di metodi quantitativi per le decisioni, con particolare riguardo per quelle a carattere strategico nella pubblica amministrazione e nelle aziende. Il diplomato della scuola possiederà, oltre ad una specifica preparazione nelle metodologie deterministiche e statistiche di supporto all'attività decisionale, anche adeguate conoscenze di informatica gestionale, di economia e di management.

3. La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

4. Il numero degli iscritti è di sessanta per ogni anno di corso e complessivamente di centoventi per l'intero corso di studi.

5. Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in economia e commercio, scienze economiche e bancarie, economia aziendale, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e sociali, matematica, fisica, ingegneria, scienze dell'informazione.

Sono ammessi inoltre coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

6. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

7. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) programmazione matematica (fac. SSDA, SMFN);

2) sistemi informativi (fac. SSDA, EC);

3) scienza dell'organizzazione (fac. SSDA, EC, Ing.);

4) laboratorio I (fac. SSDA, SMFN, EC, Ing.);

5) 6) due insegnamenti opzionali.

2° Anno:

1) preferenze e decisioni (fac. SSDA, EC);

2) informatica di gestione (fac. SSDA, EC);

3) strategie aziendali (fac. SSDA, EC);

4) laboratorio II (fac. SSDA, EC, Ing.);

5) 6) due insegnamenti opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono:

1) analisi dei dati (fac. SSDA);

2) applicazioni dei grafi (fac. SSDA, EC, SMFN);

3) decisioni statistiche (fac. SSDA, EC);

4) economia pubblica (fac. SSDA, EC);

5) informatica finanziaria (fac. SSDA, EC);

6) modelli stocastici (fac. SSDA);

7) programmazione e pianificazione economica (fac. SSDA, EC);

8) serie temporali (fac. SSDA, EC);

9) strutture dei dati (fac. SSDA);

10) teoria dei giochi ed equilibrio economico (fac. SSDA);

11) laboratorio III (fac. SSDA, SMFN, EC, Ing.).

8. Le attività pratiche sono il calcolo automatico e l'esecuzione di studi di ricerca operativa. Esse sono inserite nei singoli insegnamenti in particolare in quelli di laboratorio.

9. La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima alle attività didattiche e pratiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finali è di duecento ore per ciascun anno.

10. Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando deve superare un esame globale teorico-pratico vertente su tutte le discipline dell'anno di corso, da sostenere nei mesi di ottobre e novembre. La commissione per tale esame e composta dal direttore della scuola e dai docenti delle materie relative all'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

11. Dopo il superamento dell'esame annuale teorico-pratico relativo all'ultimo anno di corso, gli studenti dovranno sostenere, per conseguire il diploma, un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

12. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

13. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in statistica sanitaria

Art. 268. — 1. È istituita la scuola di specializzazione in statistica sanitaria presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di formare specializzati nel campo dei metodi e delle applicazioni della statistica ed organizzazione sanitaria.

3. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della statistica sanitaria, la scuola si articola negli indirizzi di «statistica medica» e di «programmazione socio-sanitaria».

4. La scuola rilascia i titoli di specialista in statistica sanitaria, indirizzo statistica medica ed indirizzo programmazione socio-sanitaria.

5. La scuola ha la durata di tre anni. Dopo il primo anno comune lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al secondo anno di corso dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di trenta iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di novanta specializzandi.

7. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze statistiche, demografiche e attuariali.

8. Sono ammessi alle prove per l'ammissione alla scuola i laureati in: architettura, chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica industriale, discipline economiche e sociali, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, farmacia, fisica, giurisprudenza, ingegneria, matematica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, pedagogia, psicologia, scienze agrarie, scienze bancarie e assicurative, scienze biologiche, scienze dell'amministrazione, scienze dell'informazione, scienze della produzione animale, scienze delle preparazioni alimentari, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze naturali, scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche e demografiche, sociologia, urbanistica.

9. Per l'iscrizione alla scuola non è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

10. La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) socio-demografica;

b) matematico-statistica;

c) statistico-medica;

d) informatica;

e) epidemiologica;

f) economico-legislativa;

g) programmazione socio-sanitaria.

11. Gli insegnamenti relativi alle aree di cui al precedente punto sono i seguenti:

a) Socio-demografica:

statistica sanitaria;

demografia;

demografia sociale;
modelli demografici;
sociologia sanitaria;
statistica della sicurezza sociale.

b) Matematico-statistica:
biomatematica;
metodologia statistica;
inferenza statistica;
piano degli esperimenti;
analisi statistica multivariata.

c) Statistico-medica:
statistica medica;
sperimentazione clinica;
modelli decisionali in medicina;
biometria;
pianificazione dell'inchiesta sanitaria;
metodi di campionamento in campo sanitario;
genetica delle popolazioni umane;
antropometria.

d) Informatica:
sistemi informativi sanitari;
informatica medica;
elaborazione automatica dei dati.

e) Epidemiologia:
epidemiologia generale;
ecologia;
metodologia epidemiologica;
igiene ambientale e del territorio;
medicina preventiva;
educazione sanitaria;
metodi di misura della salute.

f) Economico-legislativa:
politica e legislazione sanitaria;
economia sanitaria;
contabilità sanitaria.

g) Programmazione socio-sanitaria:
principi di programmazione sanitaria;
metodologia e tecnica della programmazione sanitaria;
programmazione sanitaria applicata;
urbanistica e architettura sanitaria;
tecniche di direzione sanitaria;
ricerca operativa in campo sanitario;
organizzazione dei servizi socio-sanitari;
valutazione dei servizi socio-sanitari.

12. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

13. La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo anno comune e ai due indirizzi del biennio seguente:

1° Anno (comune ai due indirizzi):

Socio-demografica (ore 90):		
statistica sanitaria	ore	30
demografia	»	40
statistica della sicurezza sociale	»	20
Matematico-statistica (ore 110):		
biomatematica	ore	40
metodologia statistica	»	40
inferenza statistica	»	30
Statistico-medica (ore 20):		
pianificazione dell'inchiesta sanitaria	ore	20
Informatica (ore 50):		
elaborazione automatica dei dati	ore	50
Epidemiologia (ore 50):		
epidemiologia generale	ore	30
ecologia	»	20
Economico-legislativa (ore 20):		
politica e legislazione sanitaria	ore	20
Programmazione socio-sanitaria (ore 60):		
principi di programmazione sanitaria	ore	60
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno - Indirizzo «statistica medica»:

Socio-demografica (ore 50):		
statistica sanitaria	ore	20
demografia sociale	»	30
Matematico-statistica (ore 100):		
biomatematica	ore	30
metodologia statistica	»	40
inferenza statistica	»	30
Statistico-medica (ore 90):		
statistica medica	ore	30
biometria	»	30
metodi di campionamento in campo sanitario	»	30
Informatica (ore 100):		
sistemi informativi sanitari	ore	30
elaborazione automatica dei dati	»	70
Epidemiologia (ore 60):		
metodologia epidemiologica	ore	40
metodi di misura della salute	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo «statistica medica»:

Socio-demografica (ore 40):		
modelli demografici	ore	40
Matematico-statistica (ore 100):		
metodologia statistica	ore	30
piano degli esperimenti	»	40
analisi statistica multivariata	»	30
Statistico-medica (ore 120):		
statistica medica	ore	40
sperimentazione clinica	»	30
modelli decisionali in medicina	»	20
genetica delle popolazioni umane	»	30
Informatica (ore 80):		
informatica medica	ore	20
elaborazione automatica dei dati	»	60
Epidemiologia (ore 60):		
metodologia epidemiologica	ore	60
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno - Indirizzo «programmazione socio-sanitaria»:

Socio-demografica (ore 50):
statistica sanitaria. . . . . ore 20
demografia sociale . . . . » 30

Statistico-medica (ore 40):
metodi di campionamento in campo sanitario . . . . ore 40

Informatica (ore 80):
sistemi informativi sanitari . . . . ore 30
elaborazione automatica dei dati . . . . » 50

Epidemiologia (ore 90):
metodologia epidemiologica . . . . ore 40
medicina preventiva . . . . » 30
metodi di misura della salute . . . . . . » 20

Economico-legislativa (ore 40):
economia sanitaria . . . . ore 40

Programmazione socio-sanitaria (ore 100):
metodologia e tecnica della programmazione sanitaria . . . . ore 50
ricerca operativa in campo sanitario. . » 30
organizzazione dei servizi socio sanitari » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - Indirizzo «programmazione socio-sanitaria»:

Socio-demografica (ore 30):
sociologia sanitaria . . . . ore 30

Informatica (ore 50):
elaborazione automatica dei dati. . . . . » 50

Epidemiologia (ore 80):
metodologia epidemiologica . . . . ore 30
igiene ambientale del territorio . . . . . » 30
educazione sanitaria . . . . » 20

Economico-legislativa (ore 80):
economia sanitaria . . . . ore 40
contabilità sanitaria. . . . . » 40

Programmazione socio-sanitaria (ore 160):
programmazione sanitaria applicata . . ore 70
urbanistica e architettura sanitaria . . . » 30
tecniche di direzione sanitaria. . . . . . » 30
valutazione dei servizi socio-sanitari . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

14. Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento presso laboratori, istituti o cliniche e strutture del Servizio sanitario nazionale.

15. La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

16. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

17. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in informatica e statistica

Art. 269. — 1. È istituita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma la scuola di specializzazione in informatica e statistica che conferisce il diploma di specialista in informatica e statistica.

2. La scuola ha lo scopo di fornire una conoscenza approfondita delle tecniche di utilizzo degli elaboratori elettronici per lo studio dei fenomeni collettivi, per la progettazione dei sistemi informativi e delle banche di dati. La scuola si caratterizza per l'accento posto sull'impiego di metodologie statistiche nell'informatica. Inoltre la conoscenza dei principali linguaggi e delle tecniche organizzative per il completo funzionamento degli elaboratori elettronici fa sì che, successivamente alla laurea, venga conferito un diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in informatica e statistica.

3. La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

4. Il numero degli iscritti è di cinquanta per ogni anno di corso e complessivamente di cento per l'intero corso di studi.

5. Alla scuola sono ammessi i laureati della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali e i laureati in matematica, in fisica, in scienze dell'informazione, in economia e commercio e in ingegneria che abbiano superato esami di statistica.

Possono altresì essere ammessi coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

6. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

7. Le materie di insegnamento, che afferiscono tutte alla facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali, sono le seguenti:

1° Anno:

1) analisi statistiche I;
2) struttura fisica degli elaborati elettronici;
3) linguaggi;
4) analisi numerica;
5) sistemi informativi aziendali;
6) laboratorio di informatica I.

2° Anno:

1) analisi statistiche II;
2) ricerca operativa;
3) compilatori e sistemi operativi;
4) l'informatica nella pubblica amministrazione e nella gestione aziendale;
5) laboratorio di informatica II;
6) cibernetica e teoria dell'informazione;
7) applicazioni dei grafi.

Gli studenti dovranno seguire nel primo anno gli insegnamenti 1, 2, 3, 4, 5 e frequentare il «laboratorio di informatica I»; nel secondo anno dovranno seguire gli insegnamenti 1, 2, 3, 4, a scelta uno dei due insegnamenti 6 e 7 e frequentare il «laboratorio di informatica II».

8. Le attività pratiche sono abbinate agli insegnamenti di laboratorio di informatica I e II e comportano esercitazioni sul computer.

9. La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima alle attività didattiche e pratiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finale è di 2/3.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

10. Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando deve superare un esame globale teorico-pratico vertente su tutte le discipline dell'anno di corso, da sostenere nei mesi di ottobre e novembre. La commissione per tale esame è composta dal direttore della scuola e dai docenti delle materie relative all'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

11. Dopo il superamento dell'esame annuale teorico-pratico relativo all'ultimo anno di corso, gli studenti dovranno sostenere, per conseguire il diploma, un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

12. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

13. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione sulle Comunità europee

Art. 270. — 1. È istituita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma la scuola di specializzazione sulle Comunità europee, che conferisce il diploma di specialista in diritto ed economia delle Comunità europee.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nei settori più rilevanti di attività delle Comunità europee, attraverso una specifica qualificazione professionale e pratica che legittimi gli specialisti ad un più adeguato inserimento o consolidamento nelle esperienze di lavoro.

3. La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazione.

4. Il numero massimo degli iscritti è di sessanta per ogni anno e complessivamente di centoventi per l'intero corso di studi.

5. Alla scuola sono ammessi i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia marittima, in scienze economiche e bancarie, in scienze statistiche e demografiche e in scienze statistiche e attuariali.

6. Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

7. La scuola di specializzazione prevede due indirizzi, il primo giuridico-istituzionale, il secondo economico-tecnico.

8. Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte afferenti alla facoltà di economia e commercio:

1° Anno:

1) politica economica e monetaria;

2) diritto internazionale dell'economia;

3) statistica economica - 1° corso;

4) diritto delle Comunità europee - 1° corso;

5) politiche comunitarie - 1° corso.

2° Anno - Indirizzo «giuridico-istituzionale»:

1) tecnica degli scambi internazionali;

2) diritto delle Comunità europee - 2° corso;

3) politiche comunitarie - 2° corso (opzionale);

4) diritto commerciale europeo (opzionale);

5) organizzazione finanziaria internazionale (opzionale).

3° Anno - Indirizzo «economico-tecnico»:

1) tecnica degli scambi internazionali;

2) teoria e politica dello sviluppo;

3) economia internazionale (opzionale);

4) politiche comunitarie - 2° corso (opzionale);

5) statistica economica - 2° corso (opzionale).

9. Tutti gli insegnamenti sono essenzialmente dimostrativi e accompagnati da esercitazioni pratiche. Inoltre, in connessione con l'attività didattica ed al fine di elevare la professionalità degli specializzandi, la scuola organizza stages di addestramento e di studio, convegni, seminari, corsi integrativi di breve durata, cura pubblicazioni.

10. La frequenza ai corsi è obbligatoria per le materie fondamentali e per almeno due delle materie opzionali di ciascun indirizzo. La frequenza minima alle attività didattiche e pratiche necessarie per sostenere gli esami annuali e finale è di 25 presenze per ciascun insegnamento.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

11. Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando deve superare un esame globale teorico-pratico vertente su tutte le discipline dell'anno di corso, da sostenere nei mesi di ottobre e novembre. La commissione per tale esame e composta dal direttore della scuola e dai docenti delle materie relative all'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

12. Dopo il superamento dell'esame annuale teorico-pratico relativo all'ultimo anno di corso gli studenti dovranno, per conseguire il diploma, sostenere un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu materie del corso.

13. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

14. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1987
Registro n. 43 Istruzione, foglio n. 217

87G0493

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 1987, n. **299.**

Suddivisione della prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in una serie generale e in quattro serie speciali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 10 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, secondo cui il Ministro di grazia e giustizia può prevedere la divisione della prima parte della *Gazzetta Ufficiale* in piu serie, distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la frequenza di pubblicazione;

Ritenuto opportuno, anche al fine di rendere piu omogeneo il contenuto della serie generale della parte prima, disporre che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi sia effettuata in una serie apposita, così come è stato già disposto per gli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale, per quelli delle Comunità europee e per le leggi e i regolamenti regionali;

Decreta:

Art. 1.

La *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà divisa, a decorrere dal 1° gennaio 1988, in una serie generale e in quattro serie speciali, destinate rispettivamente: la prima agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale; la seconda agli atti delle Comunità europee; la terza alle leggi e ai regolamenti regionali; la quarta ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

La prima e la terza serie speciale saranno pubblicate una volta la settimana; la seconda e la quarta serie speciale saranno pubblicate due volte la settimana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 8 luglio 1987

Il Ministro: ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0499

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 giugno 1987, n. **300.**

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida «Il Biviere di Gela».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come «habitat» degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della medesima, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide di importanza internazionale;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5, le Parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che la zona umida «Il Biviere di Gela», in provincia di Caltanissetta, costituisce una zona fondamentale per le migrazioni degli uccelli acquatici e che in particolare ospita durante le migrazioni fino a 400 Mignattai *(Plegadis falcinellus)*, fino a 60 Spatole *(Platalea leucorodia)*, fino a 150 Sgarze ciuffetto *(Ardeola ralloides)*, fino a 300 Garzette *(Egretta garzetta)*, fino a 100 Aironi rossi *(Ardea purpurea)* e circa 2.000 Marzaiole *(Anas querquedula)*;

Riconosciuto, quindi, che tale zona umida ospita regolarmente l'1% della popolazione migratrice della regione mediterranea di Spatole e di Mignattai e che può essere considerata rappresentativa di un tipo di comunità biotica caratteristico della regione mediterranea, ma in via di scomparsa;

Riconosciuto, altresì, che vi nidificano regolarmente Tarabusino *(Ixobrychus minutus)*, Nitticora *(Nycticorax nycticorax)*, Moretta tabaccata *(Aythya nyroca)* e Pernice di mare *(Glareola pratincola)*;

Considerato, pertanto, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale, così come adottati in occasione della «Convenzione sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, specialmente come "habitat" degli uccelli acquatici», tenutasi a Cagliari dal 24 al 29 novembre 1980 (criteri di Cagliari) in quanto:

ospita regolarmente, durante le migrazioni primaverili, contingenti di Spatola e di Mignattaio superiori all'1% dell'intera popolazione migratrice della regione mediterranea, come evidenziato dalle ricerche condotte «in loco» dalla Lega italiana protezione uccelli;

ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione;

Considerato che in detta zona umida è precluso l'esercizio venatorio essendo stata dichiarata dalla regione Sicilia «Oasi di protezione della fauna»;

Considerato che la regione Sicilia ha richiesto per tale zona, con nota n. 12182 del 6 maggio 1986, la dichiarazione di zona umida di importanza internazionale;

Considerato che vi sono i presupposti per dichiarare la zona di cui trattasi zona umida di importanza internazionale di tipo *A*, ai sensi della circolare n. 46229 dell'11 novembre 1983 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la sentenza n. 123/1980 della Corte costituzionale;

Vista la sentenza n. 223/1984 della Corte costituzionale;

Visti l'art. 4, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 ed 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, concernente «Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982»;

Visto il protocollo d'intesa, in data 24 aprile 1987, tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida «Il Biviere di Gela», ubicata in comune di Gela (Caltanissetta), ed estesa ha 256 circa, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto; la zona umida di cui trattasi viene dichiarata di importanza internazionale di tipo *A*, ai sensi della circolare n. 46229 richiamata nelle premesse.

Art. 2.

La regione Sicilia, alla cui responsabilità la conservazione e la razionale gestione della zona umida di cui trattasi restano affidate, assume le opportune iniziative di tutela dell'area stessa, a norma delle disposizioni vigenti, dando tuttavia preventiva comunicazione al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di tali iniziative oltre che di qualsiasi eventuale progetto suscettibile di mutare lo stato dei luoghi ed il livello di tutela ambientale e in particolare floro-faunistico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 giugno 1987

Il Ministro: PAVAN

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

ZONA UMIDA "IL BIVIERE DI GELA"

COMUNE DI GELA - PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Ha 256

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 1, commi 2 e 5, e dell'art. 5, comma 2 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1, comma 2. — È compito del Ministero assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento».

«Art. 1, comma 5. — Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale».

«Art. 5, comma 2. — Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali».

— Il testo vigente dell'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 448/1976 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) è il seguente:

«Art. 10, comma 1. — La presente convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo che almeno sette Stati saranno divenuti Parti contraenti della presente convenzione, in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 9».

«Art. 10, comma 2. — La presente convenzione entrerà in vigore per ciascuna Parte contraente quattro mesi dopo la data della sua firma senza riserva di ratifica oppure del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione».

— Il testo vigente dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1976, già citato, è il seguente:

Art. 2, comma 4. — Ciascuna Parte contraente designa almeno una zona umida da inserire nell'Elenco all'atto della firma della presente convenzione oppure al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione conformemente all'art. 9».

«Art. 2, comma 5. — Le Parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'Elenco altre zone umide, situate sul loro territorio, di estendere i confini delle zone umide che hanno già inserito nell'Elenco oppure, per interessi nazionali urgenti, di cancellare dall'Elenco o restringere i confini delle zone umide già inserite, esse informeranno immediatamente di tali modifiche l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni di ufficio permanente, come specificato nell'art. 8».

— Il testo vigente dell'art. 4, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 11/1972 (trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foresta, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) è il seguente:

«Art. 4. — 1. Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

(*Omissis*);

h) agli interventi per la protezione della natura salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato».

— Il testo vigente degli articoli 4 e 83 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

«Art. 4 (*Competenze dello Stato*) — Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975».

«Art. 83 (*Interventi per la protezione della natura*). — Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra lo Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio».

87G0500

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 luglio 1987.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 settembre 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa, ed in particolare l'art. 13 che ha individuato le materie di competenza della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della predetta Direzione generale, modificato con decreto ministeriale 23 giugno 1981;

Ravvisata la necessità di provvedere, a seguito dell'istituzione dei nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui all'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, alla attribuzione delle relative

competenze alle divisioni della menzionata Direzione generale che trattano lo stato e l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito;

Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso in data 23 dicembre 1986;

Decreta:

A decorrere dal 27 ottobre 1986, alla 3ª ed alla 4ª divisione della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito sono devolute, in aggiunta alle attribuzioni previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 15 settembre 1966, modificato con decreto ministeriale 23 giugno 1981, le seguenti competenze:

3ª Divisione: «stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri»;

4ª Divisione: «stato e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico-amministrativo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei corpi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1987

Il Ministro: GASPARI

87A6250

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 luglio 1987.

Interventi urgenti di bonifica del suolo e di sistemazione idraulica relativi ai territori soggetti al disperdimento incontrollato delle acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore e degli scarichi fognari del comune di Busto Arsizio. (Ordinanza n. 1065/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 giugno 1987, 258;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. IV/21490 in data 9 giugno 1987, con la quale viene rappresentata la necessità di provvedimenti straordinari ed urgenti per l'attuazione dei piani di bonifica del suolo e di sistemazione idraulica relativi ai torrenti Arno, Rile e Tenore e degli scarichi fognari del comune di Busto Arsizio e viene richiesto il finanziamento per gli interventi indifferibili nel contesto dell'intervento globale, secondo un progetto di massima predisposto dalla regione medesima;

Vista la nota della regione Lombardia n. 1134/PPIR in data 15 luglio 1987, con la quale viene specificato l'ambito degli interventi da attuarsi a cura dei competenti consorzi Rile, Arno e Tenore e del Villoresi per importi rispettivamente di 31,5 e 6 miliardi di lire;

Considerato, altresì, che nella medesima nota la regione Lombardia ha indicato l'ambito degli ulteriori interventi di bonifica del suolo nei territori di vari comuni delle province di Milano e Varese per un importo di 25 miliardi di lire;

Ritenuto di dover affidare alla società «Castalia» la realizzazione delle opere di bonifica di cui al punto precedente;

Tenuto conto dell'intesa conseguita con il Ministro dell'ambiente, nella riunione svoltasi il 3 luglio 1987, nel corso della quale è stata valutata la gravità della situazione di emergenza ed è stata ritenuta indispensabile l'esecuzione delle opere rappresentate dalla regione Lombardia;

Sentito il Ministero della sanità;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di intervenire per superare la situazione di emergenza ambientale, sanitaria ed idrica di cui sopra;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il consorzio di depurazione Rile, Arno e Tenore ed il consorzio del Villoresi sono incaricati, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e secondo il progetto di massima predisposto dalla regione Lombardia, di realizzare le opere di cui in premessa.

Per le finalità di cui sopra è concesso al consorzio Rile, Arno e Tenore uno stanziamento di 31,5 miliardi di lire e al consorzio del Villoresi uno stanziamento di 6 miliardi di lire.

Art. 2.

La società «Castalia» è incaricata di realizzare gli interventi di bonifica del suolo in vari comuni delle province di Milano e Varese, secondo il progetto di massima predisposto dalla regione Lombardia.

Per le finalità di cui sopra è concesso alla società Castalia uno stanziamento di 25 miliardi di lire.

Art. 3.

Le opere di cui agli articoli 1 e 2 sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in 62,5 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 5.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Lombardia esercita l'alta vigilanza e nomina i collaudatori delle opere di cui agli articoli 1 e 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6367

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplinare per l'attuazione del programma nazionale d'intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1987.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 15 luglio 1987;

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale d'intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1987.

Roma, addì 15 luglio 1987

(Seguono le firme)

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI INTERVENTO NEL MERCATO DELLE PATATE PRODOTTE NELLA CAMPAGNA 1987.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua a mezzo di assuntori gli acquisti fino ad un massimo di q.li 750.000 di patate di qualità sana, leale e mercantile, sia lunghe che tonde prodotte nella campagna 1987 al prezzo di L. 175 al kg, più I.V.A., che vengano offerte in vendita all'intervento.

L'assuntore nei centri d'intervento organizzati e gestiti dallo stesso ha l'obbligo di effettuare, in nome e per conto dell'A.I.M.A., tutte le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli di cui al successivo art. 2, di ricevimento, di pagamento, di conservazione, di cessione, nonché di riscossione del ricavato, delle patate di cui al precedente comma offerte in vendita all'intervento.

Preliminarmente alla stipula del contratto di affidamento del servizio l'altro contraente deve produrre all'A.I.M.A., in originale o copia autenticata, ed una copia, le seguenti documentazioni:

le cauzioni previste nel primo e secondo comma dell'art. 7 nonché la eventuale cauzione prevista nel primo comma dell'art. 6 del presente disciplinare;

il certificato d'iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato in caso di impresa individuale; oppure, in caso di organismi associativi;

il certificato della cancelleria del tribunale indicante, tra l'altro, le complete generalità e le qualifiche dei legali rappresentanti e degli altri soci amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

certificati e modelli necessari ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa antimafia;

Art. 2.

Oggetto di vendita all'intervento nel periodo di dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di apposito avviso dell'A.I.M.A. è la patata sana, leale e mercantile, prodotta in Italia nel corso della campagna 1987 esclusivamente nelle regioni appresso elencate e per i quantitativi massimi ritirabili a fianco specificati:

Campania	q.li 450.000
Puglia	» 300.000

Qualora le offerte presentate nei termini di cui al presente articolo superino il prefissato quantitativo di 750.000 quintali conferibili, l'assuntore, previa autorizzazione dell'A.I.M.A., provvederà proporzionalmente alla riduzione dei quantitativi indicati nelle offerte stesse.

L'assuntore verificherà al momento della consegna, in contraddittorio con il conferente, che il prodotto abbia i requisiti per appartenere alla qualità sopra specificata, che sia un prodotto nazionale e che provenga da una delle zone indicate nel primo comma del presente articolo.

In particolare l'assuntore dovrà accertare l'esatta provenienza del prodotto di cui all'offerta mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme.

In caso di disaccordo sull'esito del controllo di cui al presente articolo, su richiesta di una delle parti, è effettuata un'analisi d'arbitrato dal labortorio scelto di comune accordo oppure indicato dall'A.I.M.A.

L'accertamento qualitativo effettuato dall'assuntore dovrà essere confermato da una idonea documentazione attestante che il prodotto conferito all'intervento abbia i requisiti per appartenere alla qualità sopra specificata, rilasciata dal competente organismo regionale.

Art. 3.

Premesso che conferenti possono essere soltanto i produttori nazionali, singoli od associati delle patate esclusivamente prodotte nelle zone specificate nel precedente articolo, ogni offerta di patate all'intervento, costituente una partita, deve essere oggetto di domanda scritta rivolta e presentata all'assuntore del servizio entro il termine di scadenza del periodo di cui al precedente art. 2; la domanda deve indicare:

nome, cognome ed indirizzo dell'offerente, oppure, qualora trattasi di organismo associativo, la denominazione, la sede sociale, il legale rappresentante e relativi indirizzi dell'organismo associativo;

l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza in cui si trova il quantitativo di patate da consumo offerto all'intervento;

il centro d'intervento dove si intende conferire il prodotto.

Qualora il centro indicato abbia esaurito le proprie capacità ricettive, l'assuntore può, su autorizzazione dell'A.I.M.A., indicare all'offerente un altro centro d'intervento al quale presentare il prodotto.

Sull'offerta ricevuta l'assuntore provvede a comunicare all'offerente, al più presto e comunque non oltre dieci giorni dal termine di cui all'art. 2, il magazzino in cui il prodotto deve essere consegnato e il quantitativo di patate ammesso all'intervento.

Il prodotto, a cura dell'offerente, deve essere consegnato all'assuntore franco magazzino di conservazione indicato dallo stesso assuntore, veicolo non scaricato.

All'atto della presa in consegna l'assuntore emette una ricevuta provvisoria della quantità di patate consegnate, redatta in conformità al modello rimesso dall'A.I.M.A. e procede in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della quantità e dei requisiti previsti nel precedente art. 2.

Del compimento delle operazioni di accertamento di cui al precedente comma e di sistemazione all'interno del magazzino si compila apposito verbale redatto su modello rimesso dall'A.I.M.A. e sottoscritto dall'offerente e dall'assuntore. Al verbale è unita la documentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2, rilasciata dal competente organismo regionale.

Le patate acquistate debbono essere sistemate nei magazzini dei centri d'intervento in modo da consentire in ogni momento la immediata individuazione che si tratta di prodotto ceduto all'A.I.M.A.

Art. 4.

L'acquisto è concluso per quel prodotto che risulta avere i requisiti prescritti.

Le spese eventualmente sostenute dall'assuntore per le quantità che a seguito dei controlli non risulteranno accettabili sono a carico del conferente.

Per il pagamento delle patate acquistate, l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: l'assuntore, il centro di intervento in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità e le caratteristiche di cui al terzo comma del precedente art. 2, il riferimento ai verbali di cui all'ultimo comma dell'art. 3, il prezzo unitario di acquisto, il controvalore della merce, l'ammontare del totale del prezzo di acquisto e la relativa I.V.A., nonché la data a partire dalla quale può essere riscosso il prezzo di acquisto: tale data deve essere fissata secondo i criteri stabiliti dall'A.I.M.A., e comunque entro i due mesi dal momento del rilascio della ricevuta provvisoria.

In base a tali bollette il venditore riscuote gli importi dovutigli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Una copia delle bollette rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto. La bolletta di acquisto sarà redatta dall'assuntore del servizio, in base ad un modello rimesso dall'A.I.M.A.

Art. 5.

Per le operazioni di acquisto e di cessione eseguite in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico, l'assuntore ha l'obbligo di:

a) numerare progressivamente, sia le fatture o autofatture di acquisto, sia le fatture di vendita, ed annotarne i dati prescritti su appositi registri sezionali degli acquisti e delle vendite, a ricalco, preventivamente bollati e numerati, forniti direttamente dall'A.I.M.A. e tenuti con le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) spedire all'A.I.M.A. per ciascun centro, i seguenti atti relativi alle operazioni di acquisto e di vendita del prodotto, non oltre il giorno venti del mese successivo a quello in cui gli atti medesimi sono stati emessi;

un elenco a montanti dei pagamenti effettuati per gli acquisti nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna partita di merce acquistata, della data di consegna della partita stessa, degli estremi della relativa bolletta di acquisto, della quantità e dell'importo pagato. In allegato dovranno essere unite: copia delle bollette di acquisto richiamate nell'elenco, nonché una copia delle relative fatture o autofatture di acquisto;

un elenco delle partite di merce uscite per cessioni nel corso del mese precedente, con indicazione per ciascuna di esse, della data di uscita dal magazzino, degli estremi della relativa fattura di vendita, della quantità e del tipo della merce e del prezzo complessivo di vendita; in allegato dovranno essere unite copia delle relative bollette di uscita e copia delle fatture di vendita;

copia dei fogli dei registri di carico e scarico relativi al movimento di magazzino verificatosi nel mese precedente.

In caso di mancato o intempestivo adempimento di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, sarà applicata all'assuntore una penale nella misura che verrà indicata nel contratto di affidamento dell'incarico.

c) rimettere all'A.I.M.A., venti giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. l'elenco clienti e fornitori di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

d) conformarsi, ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti nell'espletamento dell'incarico, ad ogni altra prescrizione che l'A.I.M.A. si riserva di impartire nel corso del rapporto.

Art. 6.

L'A.I.M.A., in base a quanto previsto dall'art. 15 del decreto ministeriale 12 aprile 1984, riguardante le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria, assicura i finanziamenti necessari per l'acquisto del prodotto dai conferenti all'intervento, secondo le modalità che verranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore del servizio, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del citato decreto ministeriale, deve comunque garantire il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per compiere le necessarie operazioni d'intervento.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni dell'assuntore del servizio, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore medesimo.

Art. 7.

L'assuntore è tenuto alla prestazione a favore dell'A.I.M.A. di cauzione a granzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali che verrà determinata in concreto nell'ammontare nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto acquistato richiede per la conservazione, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto ed è obbligato a costituire a favore dell'A.I.M.A. la relativa copertura assicurativa.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto sia a dare all'A.I.M.A., immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di patate danneggiate o perduto, e sia ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute saranno rimborsate dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

È esclusa la responsabilità dell'assuntore per calo naturale fino ad un massimo mensile fissato in percentuale, riferito al peso di entrata, che sarà stabilito nella convenzione di affidamento del servizio.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei centri di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili e consentire in ogni momento, oltre l'accertamento quantitativo, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto.

Un registro di carico e scarico, presso ogni centro d'intervento, deve essere tenuto costantemente aggiornato, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativo valore.
Il modello di tale registro sarà fornito dall'A.I.M.A.

Art. 8.

La cessione delle patate acquistate dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissata dall'A.I.M.A., alla quale l'assuntore deve comunicare tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione, di qualità e di quantità delle patate per le quali viene disposta la cessione.

Inoltre l'assuntore deve consentire agli interessati agli acquisti l'accesso ai centri qualora ciò sia stabilito e per compiere quelle operazioni che saranno specificate nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Per le vendite a titolo oneroso, gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa I.V.A. del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso da verificare al momento dell'uscita.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del prodotto all'acquirente, franco posto di carico del centro, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il centro in cui avviene la consegna, la data di questa, la quantità consegnata espressa in chilogrammi risultanti dalla pesatura alla uscita.

Il modello della bolletta di uscita sarà fornito dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura che viene emessa dall'assuntore, secondo il modello predisposto dall'A.I.M.A., dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A., devono risultare oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità di prodotto consegnato espressa in chilogrammi, il prezzo unitario di vendita, il controvalore della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 10.

Entro il giorno cinque di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. una situazione riepilogativa dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotto preso in carico e alle quantità di prodotto consegnato nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 11.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, per le attività, gli adempimenti e gli oneri inerenti alle operazioni di entrata del prodotto nel centro di ammasso, al magazzinaggio e connesse operazioni di manutenzione e conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, alle operazioni di uscita del prodotto dall'ammasso in relazione alle vendite disposte dall'A.I.M.A..

Art. 12.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il prodotto acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 13.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del prodotto effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 14

È in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio, con particolare riguardo a quanto previsto dal precedente art. 2, terzo e quarto comma.

Art. 15.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, nonché, se del caso, la sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'albo degli assuntori.

Nel contratto di affidamento del servizio sono regolati i rapporti tra l'A.I.M.A. e l'assuntore derivanti dall'applicazione della presente deliberazione.

Art. 16.

Si applicano al contratto di affidamento del servizio le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive d'intervento del mercato agricolo previsto dal decreto ministeriale 12 aprile 1984.

87A6325

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina, società cooperativa a responsabilità limitata, in Volturara Irpina, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 23 giugno 1987, tènuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina, con sede in Avellino, sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 19 giugno 1987, ai sensi dell'art. 57, lettere *a)* e *b)* L.B. - il rag. Enrico Corsi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

87A5880

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 2729 del 4 giugno 1987, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 codice civile, la «Latteria sociale turnaria di Lonca - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lonca di Codroipo, costituita il 23 gennaio 1972 per rogito notaio dott. Pietro Udina di Codroipo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Trequadrini residente in Codroipo, via Roma, 23.

Con deliberazione n. 2735 del 4 giugno 1987, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 codice civile, la «Coop. Teatrale scuola d'arte - Società cooperativa a r.l.», con sede in Udine, costituita il 23 agosto 1977 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia ed ha nominato commissario liquidatore il sig. Renzo Marinig con studio presso COGE Turist, via Codroipo, 1/4, Udine.

Con deliberazione n. 2763 del 4 giugno 1987, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 codice civile, la «Circolo sociale familiare di Invillino Società cooperativa a r.l.», con sede in Invillino di Villa Santina, costituita il 18 maggio 1981 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Ezio Raber con studio in Tolmezzo, piazza Garibaldi, 2.

Con deliberazione n. 2764 del 4 giugno 1987, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 codice civile, la «Consorzio regionale per la distribuzione nel F.V.G. - Coredis Società cooperativa a r.l.», con sede in Udine, costituita il 15 novembre 1983 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano residente in Udine, via Aquileia, n. 11.

87A5846

REGIONE MARCHE

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi dell'acqua minerale «Frasassi» di Genga

Si comunica che, la società «Terme di S. Vittore S.p.a.», con sede in Genga (Ancona), codice fiscale 00169200425, con decreto del presidente della giunta Marche del 25 marzo 1987, n. 10282, è stata autorizzata all'aggiornamento della analisi chimica riportata sulle etichette dell'acqua minerale «Frasassi» di Genga (Ancona).

87A5847

CONCORSI ED ESAMI

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Concorso ad un posto di operatore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D*, annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di quinta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di operatore tecnico, presso l'istituto di studi aziendali della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è del 40 per cento.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3

dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 9 del titolo II, del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in due prove attitudinali come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Le prove attitudinali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila, per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 23 febbraio 1987

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 9 maggio 1987
Registro n. 4 Università, foglio n. 304

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto (*a*) ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operatore tecnico presso l'istituto di studi aziendali della facoltà di economia e commercio di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 23 luglio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) di essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.............. (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di.. presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di.............................. e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) aver prestato/non aver prestato (*c*) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Data, ...

Firma (*d*)..............................

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) Cancellare la voce che non interessa.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova attitudinale:

Conoscenza degli elementi di calcolo meccanico, elettromeccanico ed elettronico, necessaria per l'utilizzazione delle attrezzature disponibili in istituto (Personal Computer M 20; ET 121; LOGOS 62 tutti della ditta Olivetti).

Seconda prova attitudinale:

Attivazione sulle attrezzature sopra indicate, di procedure contabili utili alla gestione delle attività afferenti all'istituto.

87A6327

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 41, a:

un posto di assistente medico di radiologia diagnostica - area funzionale di medicina;

un posto di collaboratore amministrativo coordinatore - area economico finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 86 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Riccione (Forlì).

87A6226

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario di medicina legale per il servizio di igiene pubblica e del territorio presso l'unità sanitaria locale n. 6.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario di medicina legale per il servizio di igiene pubblica e del territorio presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all' U.O. n. 38 - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piana di Lucca (Lucca).

87A6227

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 13.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 22 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo dell'U.S.L. in Sulmona (L'Aquila).

87A6229

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 72 del 18 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Gemona del Friuli (Udine).

87A6228

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75, a:

un posto di veterinario dirigente responsabile del servizio veterinario;

un posto di assistente medico di pediatria;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia;

un posto di capo sala;

due posti di tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per la gestione del personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

87A6232

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 75/10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 75/10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

87A6230

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

due posti di assistente medico della sezione immaturi e neonati patologici;

un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;

un posto di assistente sociale collaboratore per il consultorio familiare di Francofonte.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 28 del 4 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Lentini (Siracusa).

87A6225

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 16

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 26 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Iglesias (Cagliari).

87A6231

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 168 del 21 luglio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Avviso di rettifica al concorso pubblico ad un posto di agente (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 153 del 3 luglio 1987).

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso unità sanitarie locali della regione Toscana. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1987)

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pag. 53 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Sono indetti *pubblici concorsi, per titoli ed esami,* a:», leggasi: «Sono indetti *concorsi riservati per i seguenti posti:*»

87A6277

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221